

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO CREDITO COOPERATIVO

Via Perlena 78 - 36030 Fara Vicentino (VI)

Tel.: 0445/800800 - Fax: 0445/800888

Email: info@bancasangiorgio.it Sito internet: www.bancasangiorgio.it

Registro delle Imprese C.F. P.IVA 00232120246

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4302.6.0 - cod. ABI 08807

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161113

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nella messa a disposizione di cassette numerate, situate nei locali blindati della banca, nelle quali il cliente può depositare valori, documenti e oggetti, purché non pericolosi.

Le cassette, disponibili in diversi formati, sono contenute in vani dotati di sportello, munito di serratura, per la cui apertura è necessario il concorso di due differenti chiavi, una tenuta dalla banca ed una dal cliente.

La banca interviene solo all'atto dell'apertura e della chiusura della cassetta, pertanto al cliente è garantita la massima segretezza e riservatezza circa le operazioni di immissione e di prelievo.

Il cliente può autorizzare più soggetti all'apertura della cassetta, sia congiuntamente che disgiuntamente.

I beni custoditi sono accessibili tutti i giorni lavorativi, durante il normale orario di sportello.

Tra i **principali rischi**, vanno tenuti presenti:

- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente prevista;
- smarrimento della chiave e del tesserino.

COPERTURA ASSICURATIVA

PERDITA DEI VALORI NEGLI STABILIMENTI

La Società indennizzerà l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a perdita dei Valori a seguito di furto, rapina, estorsione, da chiunque o comunque commessi.

Sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei Valori, comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi Stabilimento dell'Assicurato i Valori siano o si ritengano essere.

Sono inoltre indennizzabili i danni derivanti dalla perdita di Valori in possesso di qualsiasi cliente dell'Assicurato o di qualsiasi incaricato del Cliente, anche quando l'Assicurato non sia legalmente responsabile del sinistro, a seguito di:

- a) qualsiasi causa mentre detti Valori si trovano entro gli Stabilimenti dell'Assicurato in locali non aperti al pubblico;
- b) rapina o scippo subito dai Clienti o dai loro rappresentanti mentre si intrattengono negli Stabilimenti dell'Assicurato in locali aperti al pubblico per il compimento di operazioni bancarie ovvero si trovino, sempre a tale scopo e durante le ore di accesso del pubblico in qualsiasi locale compresi i parcheggi od altre aree, messi a disposizione dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni autoprovocati o simulati dai Clienti o loro rappresentanti.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. ESTENSIONI DI GARANZIA

La garanzia è estesa alle perdite di Valori a seguito di smarrimento o di misteriosa ed inspiegabile

sparizione entro i limiti previsti dalla presente Sezione col massimo però della somma assicurata.

2. LIMITI DI INDENNIZZO

I danni relativi ai Valori contenuti:

a) nelle cassette di sicurezza locate a terzi od in colli chiusi di terzi saranno indennizzati con il limite di euro 10.000,00 per cassetta o plico;

FLOTTANTE CASSETTE DI SICUREZZA LOCATE A TERZI E COLLI CHIUSI

Con riferimento ai precedenti articoli e limitatamente ai rischi di furto, rapina, incendio, esplosione, scoppio ed azione del fulmine, rimane convenuto che:

a) l'Assicurato si impegna ad affidare e la Società si impegna ad assumere, per ciascuna cassetta di sicurezza o collo chiuso, tutte le coperture assicurative eccedenti il limite di indennizzo di euro 10.000,00 di cui alla condizione particolare 2.a) precedente, che dovessero essere richieste dai singoli cassettisti;

b) per ciascuna cassetta di sicurezza o collo chiuso le somme assicurate, in eccesso a detto limite, chiuso, non potranno superare:

- euro 52.000,00 per ciascuna cassetta contenuta in cassaforte;
- euro 52.000,00 per ciascuna cassetta contenuta in camera corazzata;

fermi i limiti complessivi indicati alla lettera c) del prospetto Somme Assicurate.

Eventuali richieste di somme eccedenti i limiti suindicati saranno considerate nulle e prive di qualsiasi effetto a meno che non siano espressamente pattuite ed accettate dalla Società;

c) l'Assicurato è tenuto, quale condizione essenziale per l'efficacia della copertura, a predisporre per ciascun Stabilimento delle registrazioni dalle quali risultino i seguenti elementi:

- i numeri delle singole cassette per le quali vengono richieste somme da assicurare in aumento al limite di indennizzo di euro 10.000,00, fissato in polizza, nonché i relativi importi;
- la data di decorrenza e di scadenza per ciascuna copertura, che comunque non potrà essere posteriore a quella di polizza;

l'Assicurato è tenuto a mettere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, tutte le registrazioni di cui sopra che gli potessero essere richieste, nonché a trasmettere alla Società tali registrazioni allo scadere della rata annuale di polizza provvedendo alla regolazione del premio dovuto.

d) Il premio dovuto è determinato applicando alle somme eccedenti il limite di indennizzo di euro 10.000,00 fissato in polizza per ciascuna cassetta, la griglia delle commissioni riportate nei Fogli Informativi.

INTEGRATIVA CASSETTE DI SICUREZZA LOCATE A TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per le perdite patrimoniali sofferte dagli intestatari delle cassette di sicurezza in relazione al servizio di custodia prestato ed ai beni contenuti nelle cassette di sicurezza medesime.

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato unicamente per la sua attività di proprietario di impianti di cassette di sicurezza in camere corazzate o casseforti adibite alla custodia di beni riposti da terzi cassettisti.

LIMITI DI INDENNIZZO

Euro 1.500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa e per l'intera organizzazione dell'Assicurato, con limite di euro 150.000,00 per cassetta.

FRANCHIGIA

EURO 10.000,00 per cassetta, pari al limite per cassetta, pari al limite di indennizzo di cui alla condizione particolare n. 2.a, cui andrà aggiunta l'eventuale copertura suppletiva, se stipulata dal singolo cassetista.

DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA

Sono esclusi dalla garanzia, i danni derivanti da qualsiasi evento indiretto o da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi e quelli subiti da:

- a) il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi parente od affine convivente del Dipendente il cui comportamento doloso ha dato origine alla richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato;
- b) i Legali Rappresentanti, gli Amministratori ed i Soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le Società le quali rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate, collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216 nonché gli amministratori delle medesime.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Dichiarazioni dell'assicurato

La Società presta l'assicurazione sulla base delle seguenti dichiarazioni dell'Assicurato:

- a) che il servizio delle cassette di sicurezza è prestato in base alle norme contrattuali ABI che si intendono qui integralmente richiamate e che fanno parte integrante del presente contratto.
- b) che in occasione di ogni scadenza annuale del contratto di locazione, viene effettuata una comunicazione agli intestatari delle cassette di sicurezza circa il valore massimo degli oggetti che possono essere immessi nelle cassette stesse a norma del contratto di locazione, nonché i termini e le condizioni per l'accensione di coperture suppletive.

Resta tra le parti convenuto che la garanzia decade nel caso in cui l'Assicurato non comunichi eventuali variazioni delle norme ABI entro trenta giorni dalla data in cui sono state utilizzate per la prima volta nuove norme contrattuali, ovvero non effettui le comunicazioni previste di cui al precedente punto b).

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale. Le spese vengono ripartite tra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non sono da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Agli effetti della presente assicurazione, l'avviso di sinistro deve essere fatto per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data, il luogo e le cause del sinistro.

All'avviso devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari

relativi al sinistro nonché e copie delle denunce presentate all'Autorità dai singoli cassettisti.

DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENIZZABILI

La determinazione dei danni viene eseguita secondo le seguenti norme:

1. Per i valori di proprietà di terzi rinchiusi in cassette di sicurezza o in colli chiusi o suggellati, custoditi sotto forma di "deposito chiuso", si convengono i criteri, qui di seguito riportati, per quanto attiene la dimostrazione nei confronti della Società dell'Assicurato dell'esistenza, della qualità e del valore degli stessi ed in proposito si stabilisce che:

a) la dimostrazione dell'esistenza dei Valori non riguarda la materiale presenza degli stessi nella cassetta di sicurezza o deposito chiuso, ma è diretta unicamente a provare che l'interessato aveva realmente posseduto le cose rubate, danneggiate o distrutte.

Tale dimostrazione potrà essere fornita in modo diretto o indiretto a mezzo di testimonianze sull'acquisto o sulla successiva detenzione od in qualsiasi altro modo compatibilmente con la natura del valore sottratto, distrutto o danneggiato.

La dimostrazione della qualità e del valore contenuto della cassetta di sicurezza o del deposito chiuso sarà diretta a stabilire il valore oggettivo, individuabile in quello di mercato, ovunque rilevabile, esclusa ogni valutazione affettiva. A tale fine si potranno utilizzare valutazioni, effettuate anche nel passato, aggiornandole ai prezzi correnti secondo le caratteristiche intrinseche di quanto rubato, danneggiato o distrutto.

Per la valutazione del danno si conviene che saranno tenute in considerazione le fatture o qualsiasi altro mezzo compatibile con la natura dei valori rubati, distrutti o danneggiati.

In caso di mancata prova circa la qualità dei valori si conviene di far riferimento a Valori della stessa natura, genere e specie di qualità medio;

Per gli accertamenti del caso, in mancanza di presupposti di cui ai precedenti punti 1) e 2) (titoli, fondi, effetti cambiari, ecc.) verranno considerate anche le semplici presunzioni suffragate da parere fornito dall'Assicurato limitatamente a quanto deducibile dalla propria contabilità o dalla documentazioni a sue mani.

Tale parere dovrà essere fornito in forma scritta dal titolare della cassetta di sicurezza o deposito chiuso;

Per quanto attiene alle dichiarazioni od alle prove esibite dall'interessato, la Società si riserva ogni facoltà di verifica stabilendo fin d'ora che, per quanto riguarda l'esistenza dei Valori, l'onere della prova contraria sarà a carico della Società stessa, convenendosi la buona fede del dichiarante in base all'inventario redatto e successivamente - per i soli Valori distrutti, sottratti o danneggiati - in base alla denuncia formale all'Autorità competente eseguita a cura del titolare della cassetta o deposito chiuso.

In merito alla qualità ed alla valutazione dei Valori si conviene che in caso di mancato accordo valga quanto previsto dall'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione in tema di nomina e compiti dei periti.

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza qualora il depositante riscontri lesioni dell'integrità esteriore dell'involucro del plico chiuso od alle chiusure della cassetta, si dovrà, prima di procedere all'apertura od alla ricognizione in contraddittorio, provvedere alla dichiarazione del contenuto della cassetta o del deposito chiuso, fornendo il dettaglio dei Valori ed i chiarimenti atti a consentire di individuare senza incertezza eventuali Valori non danneggiati, non distrutti o comunque rintracciati. Risultando poi dalle successive verifiche la effettiva sottrazione, distruzione o danneggiamento dei Valori, dovrà essere presentata formale denuncia da parte del danneggiato all'Autorità competente.

Per tutti gli altri Valori l'indennizzo sarà rappresentato dal loro valore al momento del sinistro.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

SPESE

CANONE ANNUO DA CORRISPONDERE ANTICIPATAMENTE:

Descrizione cassetta (misura)	TIPO	H	Dm ³	Canone Annuo
Dm ³ 8,5	0	8	8,5	22,00
Dm ³ 13	1	12	13	23,00
Dm ³ 18	2	16	18	35,00
Dm ³ 28	3	24	28	46,00
Dm ³ 36	4	32	36	71,00
Dm ³ 53	5	48	53	105,00

VALUTA DI ADDEBITO DEL CANONE

Nel caso in cui il canone relativo alla cessione in uso della cassetta di sicurezza sia pagato mediante addebito in conto corrente, la valuta di tale addebito è al pari al giorno dell'accensione del rapporto e, successivamente, all'inizio di ogni anno solare per l'intero anno.

PAGAMENTO CANONE	anticipato a revoca
SCADENZA CANONE	fine anno corrente
PERIODICITÀ CANONE	annuale
ALTRE SPESE DI GESTIONE	
STAMPA ELENCO CONDIZIONI	€ 0,00
TRASPARENZA - INFORMATIVA PRECONTRATTUALE	€ 0,00
TRASPARENZA - DOCUMENTAZIONE PERIODICA	€ 0,00
TRASPARENZA - INVIO PROPOSTA DI VARIAZIONE CONDIZIONI	€ 0,00
IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE	a carico del cliente
SPESE PER APERTURA FORZATA DELLE CASSETTE	
A seguito smarrimento chiavi o successione	€ 130,00 + I.V.A.
MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI	
LIMITE ASSICURATO STANDARD (COMPRESO NEL CANONE BASE)	€ 10.000,00
PAGAMENTO ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA	anticipato a revoca
SCADENZA ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA	fine anno corrente

PERIODICITÀ ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA annuale

ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA:

- Possibilità di stipulare una assicurazione aggiuntiva a scaglioni fissi fino ad un massimo complessivo assicurato di € 52.000,00 del costo per una copertura annuale come di seguito riportato:

Polizza Istituto		Maggiorazione richiesta		Copertura assicurativa	
Limite Assicurato	Costo	Incremento Limite	Maggior Costo	Limite Assicurato	Costo
10.000,00	gratuito	5.000,00	20,00	15.000,00	20,00
10.000,00	gratuito	10.000,00	40,00	20.000,00	40,00
10.000,00	gratuito	15.000,00	60,00	25.000,00	60,00
10.000,00	gratuito	20.000,00	80,00	30.000,00	80,00
10.000,00	gratuito	25.000,00	100,00	35.000,00	100,00
10.000,00	gratuito	30.000,00	120,00	40.000,00	120,00
10.000,00	gratuito	35.000,00	140,00	45.000,00	140,00
10.000,00	gratuito	42.000,00	168,00	52.000,00	168,00

- I costi dell'assicurazione integrativa sono comprensivi di I.V.A. e la copertura potrà essere effettuata anche per frazione d'anno, con un periodo non inferiore e multiplo di "un mese" rapportando il costo annuale alla durata del periodo richiesto.

RECESSO E RECLAMI**Recesso dal contratto**

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente decorrenti dalla definitiva estinzione/liquidazione/esecuzione di tutti i rapporti e operazioni collegati/connessi al servizio POS

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Perlena, 78 – 36030 San Giorgio di Perlena – VI) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro i 30 giorni ed intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Riferimenti:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. *Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare*

FOGLIO INFORMATIVO CASSETTE DI SICUREZZA

una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Canone annuo di locazione	E' il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla banca per l'utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. Viene di regola addebitato sul conto corrente del cliente.
Massimale assicurativo	E' un dato desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella cassetta di sicurezza e dichiarato dal cliente alla banca al momento dell'accensione del rapporto (o durante il suo svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta), destinato a coprire il rischio della banca per il risarcimento dei danni che possono eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento, o dalla distruzione degli oggetti contenuti nella cassetta
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interesse.
Tesserino	Documento contrassegnato dal numero che figura sulla cassetta.